

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna**

**XII legislatura**

**N. 38**

**14 aprile 2026**

## **PROGETTO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FERRERO, MARCELLO

**MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER I PAZIENTI TRAPIANTATI IN MOBILITÀ  
EXTRAREGIONALE E RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE**

**Oggetto assembleare n.2371**

## RELAZIONE

Garantire un accesso equo e uniforme alle cure rappresenta uno degli obiettivi fondamentali del Servizio sanitario regionale, in particolare nei percorsi ad alta complessità come quelli legati ai trapianti d'organo.

Si tratta di interventi salvavita che richiedono un elevato livello di specializzazione, una forte integrazione tra strutture sanitarie e tempi di risposta compatibili con le condizioni cliniche dei pazienti. In questo contesto, la Regione Emilia-Romagna può contare su una rete trapiantologica solida e su professionisti adeguati, che costituiscono un patrimonio sanitario di grande valore e che devono essere pienamente valorizzati.

Tuttavia, non sempre è possibile garantire una risposta immediata all'interno del territorio regionale o nazionale. In alcune situazioni, i pazienti sono costretti a spostarsi verso altre regioni o, nei casi più complessi, anche all'estero, sostenendo costi rilevanti che si aggiungono alla già difficile condizione sanitaria.

Le spese di accertamenti prericovero, di viaggio, vitto e alloggio sia del paziente che dell'inevitabile accompagnatore rappresentano un elemento spesso sottovalutato ma determinante, che può incidere in modo significativo sull'equilibrio economico delle famiglie, soprattutto nei casi di degenze prolungate o di percorsi clinici articolati.

Il presente progetto di legge nasce dalla necessità di intervenire su questo aspetto, introducendo una misura di sostegno concreta e strutturata, finalizzata ad accompagnare il paziente lungo tutto il percorso trapiantologico, dalla fase preparatoria fino ai controlli successivi.

La proposta introduce una disciplina chiara e definita, che individua nel rimborso delle spese sostenute uno strumento essenziale per garantire parità di accesso alle cure. In tale ambito, viene stabilito il riconoscimento del rimborso per il paziente e per un solo accompagnatore, prevedendo specifiche eccezioni nei casi di pazienti minorenni, nonché la possibilità di individuare tale figura anche tra soggetti appartenenti al Terzo settore.

Particolare rilievo assume l'estensione delle misure anche ai casi di trapianto effettuati all'estero, nei quali la tempestività dell'intervento risulta determinante e non sempre garantita a livello nazionale.

Il progetto pone inoltre attenzione alla semplificazione delle procedure amministrative, prevedendo il coinvolgimento diretto delle Aziende unità sanitarie locali sia nella gestione delle pratiche sia nell'attività di informazione e supporto ai cittadini, al fine di rendere l'accesso ai benefici più rapido ed efficace.

Accanto alla tutela dei pazienti, la proposta introduce elementi di responsabilità e sostenibilità, prevedendo un meccanismo di monitoraggio della spesa e la possibilità di revisione delle aliquote di rimborso qualora il numero dei beneficiari superi determinate soglie.

Si tratta, dunque, di un intervento che mira a coniugare il diritto alla cura con una gestione equilibrata delle risorse pubbliche, valorizzando al contempo le eccellenze del sistema sanitario regionale.

Il progetto di legge si suddivide nei seguenti articoli:

- l'articolo 1- definisce i principi generali, con particolare riferimento all'equità di accesso alle cure e alla valorizzazione delle professionalità presenti sul territorio regionale;
- l'articolo 2 - disciplina le misure di sostegno economico, individuando le tipologie di spese rimborsabili, le modalità di accesso e le condizioni per il riconoscimento del beneficio, includendo anche i casi di mobilità sanitaria internazionale;
- l'articolo 3 - regola le modalità attuative, attribuendo alle Aziende unità sanitarie locali il compito di gestione delle procedure e prevedendo l'individuazione di specifici uffici di riferimento;
- l'articolo 4 - introduce una clausola valutativa, finalizzata al monitoraggio dell'efficacia della legge e all'eventuale revisione dei criteri di rimborso;
- l'articolo 5 - individua la copertura finanziaria degli interventi previsti;
- l'articolo 6 - disciplina l'entrata in vigore della legge.

## PROGETTO DI LEGGE

### **“Misure di sostegno economico per i pazienti trapiantati in mobilità extraregionale e rimborso delle spese sanitarie sostenute”**

#### **Art. 1**

##### *Principi e finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi di universalità ed equità del Servizio sanitario, promuove il pieno accesso ai percorsi trapiantologici, garantendo forme di sostegno ai pazienti che, per esigenze cliniche, devono ricorrere a strutture sanitarie situate fuori dal territorio regionale o nazionale.
2. La Regione valorizza le professionalità sanitarie presenti sul proprio territorio e promuove l'utilizzo delle strutture regionali, ove clinicamente appropriato, al fine di ridurre il ricorso alla mobilità sanitaria.
3. La presente legge disciplina gli interventi di sostegno economico connessi ai percorsi di trapianto d'organo.

#### **Art. 2**

##### *Misure di sostegno e rimborsi*

1. Le Aziende unità sanitarie locali riconoscono ai propri assistiti il rimborso delle spese sostenute per prericovero, viaggio, vitto e l'alloggio connessi ai percorsi di trapianto d'organo svolti presso strutture sanitarie situate fuori dal territorio regionale, anche all'estero, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale.
2. I rimborsi sono erogati nei limiti delle risorse disponibili a valere sul bilancio regionale.
3. Sono rimborsabili le spese sostenute nell'ambito dell'intero percorso trapiantologico, comprensivo della fase preparatoria, dell'intervento e dei successivi controlli clinici.
4. **Il rimborso è riconosciuto per il paziente e per un solo accompagnatore, salvo il caso in cui il paziente sia minorenne, per il quale è sempre garantita la presenza dell'accompagnatore.**
5. **L'accompagnatore può essere individuato anche tra soggetti appartenenti ad enti del Terzo settore.**
6. In assenza delle condizioni di cui al comma 4, il rimborso per l'accompagnatore è limitato al periodo strettamente necessario all'erogazione della prestazione sanitaria.
7. Le modalità di rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio sono definite dalla Giunta regionale, che stabilisce:

- a) i limiti massimi riconoscibili per le diverse tipologie di spesa;
  - b) i criteri di calcolo per l'utilizzo del mezzo proprio, sulla base dei parametri ACI;
  - c) eventuali differenziazioni in relazione alla durata del soggiorno.
8. Sono altresì rimborsabili, nei limiti stabiliti, eventuali costi accessori connessi ai protocolli sanitari, inclusi quelli relativi alla sanificazione degli alloggi.
9. Il rimborso è determinato sulla base della situazione economica del nucleo familiare:
- a) **100% dei costi sostenuti dall'accompagnatore nel caso in cui il paziente sia minorenne o non autosufficiente;**
  - b) 100% dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE fino a euro 36.151,98;
  - c) 50% dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE tra euro 36.151,99 ed euro 70.000,00;
  - d) 25% dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE tra euro 70.001,00 ed euro 100.000,00. Il rimborso è riconosciuto anche al donatore vivente e al suo eventuale accompagnatore.
- 10. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai pazienti sottoposti a interventi di trapianto presso strutture sanitarie situate all'estero, qualora tali prestazioni non siano erogabili in tempi compatibili sul territorio nazionale.**
- 11. L'azienda unità sanitaria competente istruisce attraverso gli uffici preposti il paziente ed i relativi accompagnatori circa le modalità ed i termini dei rimborsi previsti e ne dà diffusione presso le strutture sanitarie territoriali (ambulatori, farmacie e case di comunità).**

### **Art. 3**

#### *Modalità attuative*

1. L'Azienda unità sanitaria locale competente corrisponde il rimborso, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, **previa individuazione dell'ufficio di riferimento** incaricato della gestione delle relative procedure.
2. Il rimborso è erogato previa presentazione della documentazione sanitaria attestante le prestazioni effettuate e delle spese sostenute, secondo procedure improntate a criteri di semplificazione amministrativa, trasparenza e tempestività, anche attraverso l'individuazione di modalità operative uniformi sul territorio regionale.

### **Art. 4**

#### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, contenente in particolare il numero dei beneficiari, le risorse finanziarie impegnate ed erogate e le eventuali criticità

emerse nell'attuazione della misura, anche al fine di valutarne l'efficacia e orientare eventuali interventi correttivi.

2. **Qualora il numero dei beneficiari superi i 200 pazienti annui, la Giunta regionale provvede alla revisione delle aliquote di rimborso e dei limiti di spesa, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della misura.**

#### **Art. 5**

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa nell'ambito della Missione 13 "Tutela della salute" – Programma 2 "Servizio sanitario regionale", con copertura assicurata attraverso la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione 2026-2028), a valere sulla legge regionale n. 9 del 2018. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le necessarie variazioni di bilancio.
2. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

#### **Art. 6**

##### *Entrata in Vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
- 
-

